



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale

Ufficio I- Risorse Umane – Affari Legali
Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, recante il Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato;
- VISTO** il D. Lgs. 16.04.1994, n. 297, recante T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, in particolare l'art. 509;
- VISTA** la Legge 08.08.1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- VISTO** l'articolo 59, comma 9, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- VISTO** il D.P.R. 28.04.1998 n. 351, come integrato dall'art. 1 del D.P.R. 11.01.2001, n. 101, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola;
- VISTO** il C.C.N.L. dei Dirigenti Scolastici sottoscritto in data 11.04.2006;
- VISTO** il C.C.N.L. dei Dirigenti Scolastici sottoscritto in data 15.07.2010;
- VISTO** il C.C.N.L. relativo al personale dell'area istruzione e ricerca triennio 2016/2018 sottoscritto in data 08.07.2019;
- VISTA** la Legge 06.08.2008 n. 133 di conversione del Decreto-legge 25.06.2008 n. 112 ed in particolare l'art. 72;
- VISTA** la Legge 03.08.2009 n. 102 di conversione del Decreto-legge 01.07.2009 n. 78;
- VISTA** la Legge 30.07.2010 n. 122 di conversione del Decreto-legge 31.5.2010 n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
- VISTO** il Decreto-legge 13.8.2011 n. 138 convertito con Legge 14.09.2011 n. 148 e in particolare l'art. 1 co. 16 che recita: *“le disposizioni di cui all'art.72, comma 11, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 convertito con Legge 06.08.2008 n. 133, si applicano anche negli anni 2012,2013 e 2014”*;
- VISTO** l'art. 72 - co. 8 - del D.L. 25 giugno 2008 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone che *“Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto...”*;
- VISTO** l'art. 24 del Decreto-legge 6.12.2011 n. 201 convertito con Legge 22.12.2011 n. 214;
- VISTO** l'art. 2, comma 5, del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 con il quale viene fornito l'interpretazione autentica dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, del Decreto Legge n. 201/2011;
- VISTA** la circolare n. 2 dell'8.3.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- VISTO** il D. Lgs. 101 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- VISTO** in particolare l'articolo 2, comma 5, del succitato Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale, fornendo l'interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del Decreto Legge n. 201 del 2011, ha statuito che il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio (ovvero 65 anni secondo il DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 per i dipendenti dello Stato) *“non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”*.
- VISTO** il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età;
- RILEVATO** che l'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua

Dirigente Ufficio I: Antonino Domenico CAMA
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Galiano

- straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni;
- VISTO** il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2014, attuativo dell'articolo 12, comma 12 bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi;
- VISTA** la Legge 13.07.2015 n. 107 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** D.M. n. 188 del 25 settembre 2024 relativo alle cessazioni dal servizio del personale della scuola a decorrere dal 1° settembre 2025;
- VISTA** la Circolare prot. n. AOODGPER5150796 del 25.09.2024 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con la quale sono state fornite indicazioni operative in merito alle cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2025;
- RILEVATO** che, ai sensi della suddetta circolare prot. n. AOODGPER5150796 del 25.09.2024 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, l'Amministrazione dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013 come convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- VISTA** la nota prot. AOODRCAL27834 del 26.09.2024 con la quale lo scrivente Ufficio ha chiesto, ai competenti Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Regione, di voler comunicare i nominativi dei dirigenti scolastici che, con decorrenza 01.09.2025, dovranno essere collocati in quiescenza d'ufficio ai sensi della Circolare Ministeriale prot. n. AOODGPER5150796 del 25.09.2024;
- VISTI** i riscontri alla su citata nota prot. AOODRCAL27834 del 26.09.2024 con i quali i Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Regione hanno individuato i Dirigenti scolastici che, avendo maturato i requisiti di legge, devono essere collocati in quiescenza d'ufficio a decorrere dall' 1.9.2025;
- VISTO** il Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 e in particolare gli articoli 14, commi 1 e 7; art. 15, commi 1 e 4; art. 16;
- VISTO** l' art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 310 – Suppl. Ordinario n. 49;
- VISTA** la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*";
- VISTA** la Legge 30.12.2023 n. 213 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*";
- VISTA** la LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.*" Pubblicata GU Serie Generale n.305 del 31-12-2024 - Suppl. Ordinario n. 43 con particolare riferimento all'art. 1, commi 162-163-164;
- CONSIDERATO** che il comma 162 della LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 , modificando l'articolo 24, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, prevede che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza dal 1° gennaio 2025 si intendano elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia
- CONSIDERATO** che il comma 163 della LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 ha abrogato l'art.2, comma 5, del decreto legge 101 del 31 agosto 2013, convertito in Legge n.125 del 30 ottobre 2013, che stabiliva all'età anagrafica di 65 anni il collocamento a riposo d'ufficio a chi avesse acquisito i diritti contributivi massimi;
- CONSIDERATO** che il comma 164 della LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 ha abrogato il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008;

- RILEVATO** che con i commi 162,163 e 164 della LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 si sono adeguati, tra le altre cose, i limiti ordinamentali di età al requisito anagrafico per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 (67 anni);
- VISTA** la circolare ministeriale prot. n. AOODGPER253165 del 31.01.2025 recante “*Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025, a seguito delle disposizioni introdotte dall’art. 1, commi da 161 a 184, della legge 30 dicembre 2024 n. 207. Indicazioni operative*”;
- VISTO** l’Avviso prot. AOODGPER31619 del 7 febbraio 2025 ad oggetto “*Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025. Avviso apertura funzioni per la presentazione telematica delle istanze di Pensione anticipata flessibile 2025 ed Opzione donna 2025.*”;
- RITENUTO** necessario, per quanto sopra rappresentato, porre in quiescenza d’ufficio i Dirigenti scolastici che, avendo maturato anche il solo minimo contributivo raggiungano, entro il 31.08.2025, l’età ordinamentale di 67 anni prevista dalla normativa vigente;

DECRETA

- Art. 1 -** I Dirigenti Scolastici, di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, cessano dal servizio per collocamento a riposo d’ufficio a decorrere dallo 01.09.2025.
- Art. 2 -** Con successiva nota saranno resi noti i Dirigenti scolastici che, con decorrenza 01.09.2025, previo accertamento del possesso dei requisiti da parte del competente Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, cesseranno dal servizio volontariamente.
- Art. 3 -** Rettifiche o integrazioni al presente provvedimento verranno eventualmente apportate con successivi atti, a seguito di tempestive segnalazioni da inviare con urgenza **ESCLUSIVAMENTE** al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: drcal@postacert.istruzione.it nonché all’indirizzo di posta certificata degli Ambiti Territoriali di rispettiva competenza
- Art. 4 -** Il presente provvedimento ha valore formale di notifica ad ogni effetto e conseguenza di legge.
- Art. 5 -** Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonella IUNTI

- Al Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione Generale per il Personale Scolastico - UFF. II
- Agli Ambiti Territoriali dell’USR per la Calabria – **LORO SEDI**
- Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Regione Calabria – **LORO SEDI**
- Alle OO.SS. Area Istruzione e Ricerca - **LORO SEDI**
- Al sito web dell’USR per la Calabria

Allegato

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA	COMUNE IST. SCOL.	DIRIGENTE SCOLASTICO	CAUSALE CESSAZIONE
CSIS028006	IIS CETRARO LC-ISA-ITA-ITT-LS-IPSIA-	CETRARO	DI PASQUA Graziano	Limiti di età
CZIS001002	IS "FERMI" CATANZARO	CATANZARO	AGOSTO Teresa	Limiti di età
KRIC80300C	I.C. "PAPANICE-ALFIERI"	CROTONE	PARISE Franca Gisella	Limiti di età
RCIS00300C	"G.RENDA" POLISTENA	POLISTENA	D'ALTERIO Antonio	Limiti di età
RCIC81500E	ARDORE BENESTARE CIMINA'	ARDORE	DELFINO Anna	Limiti di età
VVIC83300X	IST.OMNICOMPRESIVO DI PIZZO	PIZZO	VINCI Francesco	Limiti di età